IN BREVE:

1. Il visto di conformità per le compensazioni dei crediti IVA in caso di adesione al CPB 2026-2027;
2. Definite le modalità e i termini per aderire al ravvedimento speciale CPB 2026-2027;
3. Manovra 2027: il regime forfetario verso la soglia dei 100.000 euro, ma con obbligo IVA oltre gli 85.000;
4. L'Agenzia delle Entrate conferma l'indeducibilità degli interessi da ravvedimento operoso;
5. Nuove regole per la chiusura automatica delle partite IVA inattive;
6. Al 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2026;
7. Bonus prima casa e acquisto all'estero: niente decadenza con la nuova abitazione principale;
8. Esenzione fiscale per i trasferimenti immobiliari tra genitori e figli legati alla crisi coniugale.

APPROFONDIMENTI:

I. Concordato Preventivo Biennale 2026-2027 e crediti IVA infrannuali: regole operative sul visto di conformità;

II. CPB e ravvedimento speciale.

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.cicciooriccioassociati.com
segreteria@cicciooriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

IN BREVE

1. Il visto di conformità per le compensazioni dei crediti IVA in caso di adesione al CPB 2026-2027

L'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027 attribuisce ai contribuenti il pacchetto di premialità ISA previsto dall'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, tra cui spicca l'**innalzamento delle soglie di esonero** dall'apposizione del visto di conformità per le compensazioni orizzontali dei crediti IVA.

Tuttavia, la gestione dei crediti IVA infrannuali (modello IVA TR) maturati nel corso del 2026 richiede particolare cautela: la sovrapposizione tra la tempistica dell'opzione in dichiarazione dei redditi e il meccanismo di decorrenza temporale fissato dall'Amministrazione finanziaria esclude automatismi retroattivi o estensioni indebite.

Vedi l'Approfondimento

2. Definite le modalità e i termini per aderire al ravvedimento speciale CPB 2026-2027

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 ottobre 2026, n. 296141/2026

Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha definito **modalità e termini** per accedere al ravvedimento speciale previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 148/2026.

L'istituto è riservato esclusivamente ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per il 2024-2025 e che ne hanno **rinnovato l'adesione per il biennio 2026-2027**. Non è pertanto accessibile a chi aderisce al CPB per la prima volta. Rientrano nella misura i soggetti ISA, chi ha dichiarato cause di esclusione legate al Covid-19, chi ha segnalato un non normale svolgimento dell'attività e gli operatori con ricavi "fuori ISA" superiori al 30%

Vedi l'Approfondimento

3. Manovra 2027: il regime forfetario verso la soglia dei 100.000 euro, ma con obbligo IVA oltre gli 85.000

Ddl Bilancio 2027

La legge di Bilancio 2027 si appresta a introdurre una novità di rilievo per le partite IVA individuali, delineando un ampliamento del regime forfetario. Secondo le indicazioni contenute nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2026 e trasmesso alla Camera per l'avvio dell'iter di approvazione, la soglia massima di ricavi e compensi per accedere e permanere nel regime agevolato è destinata a salire dagli attuali 85.000 euro a 100.000 euro.

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.cicciooriccioassociati.com
segreteria@cicciooriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

Per rispettare i vincoli imposti dalle direttive europee, l'intervento legislativo si articolerà su un inedito "doppio binario" fiscale:

- **fino a 85.000 euro di compensi** verrebbe mantenuto l'assetto attuale. Il professionista o l'impresa beneficerebbe dell'imposta sostitutiva (al 15% ordinario o al 5% per le start up) mantenendo il totale esonero dall'applicazione dell'IVA in fattura e dai relativi adempimenti;
- **tra 85.001 e 100.000 euro di compensi** i contribuenti continuerebbero ad applicare la *flat tax* per quanto concerne le imposte sul reddito, ma rientrerebbero nel regime ordinario ai fini IVA. Ciò comporterebbe l'obbligo di addebitare l'imposta sulle fatture emesse, procedere alle liquidazioni periodiche e presentare la dichiarazione IVA annuale.

È doveroso precisare che, al momento, **non vi è ancora alcuna certezza formale** sulle nuove regole. Il testo della Manovra deve ancora affrontare l'intero iter parlamentare (conclusione prevista entro la fine dell'anno) e il meccanismo necessita del via libera definitivo da parte delle istituzioni di Bruxelles.

Ogni eventuale modifica legislativa, in ogni caso, **entrerà in vigore esclusivamente a partire dal 1° gennaio 2027**.

Nonostante l'applicazione sia rinviata al nuovo anno, è di estrema importanza tenere in seria considerazione questi potenziali scenari in un'ottica di **pianificazione fiscale e verifica dei limiti in chiusura del 2026**.

Poiché **la permanenza nel regime forfetario si basa sul principio di cassa**, il volume degli incassi effettivamente percepiti entro il 31 dicembre 2026 rappresenterà il parametro fondamentale per determinare il proprio inquadramento nel 2027.

4. *L'Agenzia delle Entrate conferma l'indeducibilità degli interessi da ravvedimento operoso*

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 15 ottobre 2026, n. 185

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti determinanti in ordine al regime di deducibilità fiscale degli oneri accessori derivanti da procedure di regolarizzazione spontanea. Mediante una specifica risposta a interpello, l'Amministrazione finanziaria ha ribadito che **gli interessi versati in sede di ravvedimento operoso sono oggettivamente indeducibili** ai fini delle imposte sui redditi, condividendo la medesima natura e il trattamento fiscale dell'obbligazione tributaria principale a cui accedono.

Il fondamento giuridico risiede nel vincolo di accessorietà che lega gli interessi moratori da ritardato pagamento all'imposta non versata tempestivamente. Tale accessorietà comporta l'estensione del regime di indeducibilità oggettiva

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668
per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn
MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

previsto per il tributo anche agli importi corrisposti a titolo di sanzione ridotta e interessi, superando ogni discussione circa la loro eventuale assoggettabilità ai limiti di deducibilità previsti per gli interessi passivi finanziari.

Nel medesimo contesto interpretativo, l'Agenzia ha invece confermato la piena **deducibilità degli interessi scaturenti da atti di conciliazione giudiziale**, in quanto qualificabili come componenti negativi connessi alla definizione della pendenza tributaria e non riconducibili a rapporti di natura finanziaria.

5. *Nuove regole per la chiusura automatica delle partite IVA inattive*

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 12 ottobre 2026, n. 277710

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 12 ottobre 2026, ha aggiornato e integrato la disciplina per la cessazione d'ufficio delle partite IVA inattive da almeno tre annualità (art. 35, comma 15-quinquies, D.P.R. n. 633/1972), definendo criteri puntuali di rilevamento, iter di notifica e modalità di contraddittorio.

La selezione delle posizioni inattive avviene tramite controlli centralizzati e automatizzati incrociando i dati dell'Anagrafe Tributaria, con specifico riferimento a fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti da riscossione spontanea relativi al triennio precedente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la cessazione della partita IVA comporta anche la contestuale estinzione del codice fiscale.

Il **provvedimento** viene **trasmesso prioritariamente al domicilio digitale del contribuente** o, in sua assenza, tramite raccomandata A/R. Il documento viene inoltre caricato nella sezione "L'Agenzia scrive" del cassetto fiscale, con contestuale avviso nell'area riservata e notifica sull'app IO per i destinatari persone fisiche.

La chiusura d'ufficio acquisisce efficacia dal **sessantesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione** (o dalla data di messa a disposizione nell'area riservata in caso di mancato recapito).

Entro i 60 giorni l'interessato può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia per presentare chiarimenti e opporsi alla chiusura o all'estinzione del codice fiscale. Oltre i 60 giorni resterà facoltà del contribuente presentare un'istanza motivata per richiedere la riattivazione; previa verifica documentale, la posizione viene ripristinata con efficacia retroattiva alla data originaria di apertura.

6. *Al 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2026*

Il **16 dicembre** scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l'anno d'imposta 2026.

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.cicciooriccioassociati.com
segreteria@cicciooriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

Il presupposto dell'IMU è il **possesso di immobili**. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Il 16 giugno 2026 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l'anno d'imposta 2026.

7. Bonus prima casa e acquisto all'estero: niente decadenza con la nuova abitazione principale

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 5 novembre 2026, n. 200

Con la risposta n. 200 del 5 novembre 2026 l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un contribuente, cittadino italiano residente all'estero, che aveva acquistato nel 2025 un'abitazione in Italia usufruendo dell'agevolazione "prima casa" con applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4%. Successivamente, il contribuente aveva acquistato un secondo immobile situato all'estero da adibire a propria abitazione principale, pianificando la vendita dell'immobile originariamente agevolato in Italia entro il termine biennale previsto dalla normativa e prima della scadenza del quinquennio.
Il quesito posto all'Amministrazione finanziaria mirava a chiarire se il combinato disposto dei commi 4 e 4-bis della Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR – come modificato dalla legge n. 207/2024 che ha innalzato a due anni il termine per la rivendita – consentisse di **evitare la decadenza dall'agevolazione "prima casa"** anche nell'ipotesi in cui l'immobile acquistato successivamente si trovi **all'estero** anziché in Italia.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "*una lettura logico-sistematica dei commi 4 e 4-bis della Nota II-bis*" consente di conservare il beneficio fiscale fruito per il primo acquisto **anche quando il nuovo immobile destinato ad abitazione principale si trova all'estero**, purché si proceda alla vendita dell'immobile agevolato preposseduto in Italia **nel termine di due anni dal secondo acquisto**. Di conseguenza, il contribuente non decade dall'agevolazione "prima casa" italiana a condizione che l'immobile acquistato all'estero venga effettivamente adibito a "dimora abituale" entro il termine biennale.
Al momento della rivendita entro il quinquennio dell'unità in Italia, concludono le Entrate, il contribuente dovrà presentare all'ufficio competente la **documentazione idonea a comprovare l'acquisto all'estero** (copia del rogito) e la **destinazione a dimora abituale** (quali le fatture di fornitura di luce, acqua o gas), munite di apostille e tradotte in lingua italiana in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

8. *Esenzione fiscale per i trasferimenti immobiliari tra genitori e figli legati alla crisi coniugale*

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di esenzione totale da imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, previsto dalla normativa sui procedimenti di scioglimento del matrimonio o di separazione, trova applicazione anche nei riguardi dei trasferimenti immobiliari effettuati da un figlio in favore di un genitore. L'agevolazione si applica a condizione che l'atto traslativo sia **espressamente qualificato all'interno del provvedimento giudiziale come elemento essenziale e indispensabile** per la definizione globale della crisi coniugale.

L'orientamento ribadisce che l'operatività del beneficio fiscale è subordinata alla sussistenza di un duplice requisito di carattere sostanziale e formale. Da un lato, gli atti compiuti in esecuzione degli accordi di separazione o divorzio devono risultare funzionalmente collegati alla risoluzione della crisi familiare e alla riorganizzazione dell'assetto patrimoniale tra gli ex coniugi. Dall'altro lato, tale collegamento funzionale deve trovare espressa menzione nel provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria che recepisce i predetti accordi.

Sotto il profilo temporale, la prassi amministrativa conferma che **la legge non impone un termine perentorio** per l'esecuzione degli accordi omologati dal tribunale. Di conseguenza, la mancata contestualità temporale tra l'emanazione della sentenza e il successivo trasferimento immobiliare non osta all'applicazione dell'esenzione, purché risulti documentalmente provato il nesso funzionale con gli accordi originari. La pronuncia offre importanti spunti operativi per la gestione coordinata delle vertenze familiari e la pianificazione fiscale degli atti dispositivi ad esse collegati.

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

APPROFONDIMENTI

I. CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027 E CREDITI IVA INFRANNUALI: REGOLE OPERATIVE SUL VISTO DI CONFORMITÀ

L'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027 attribuisce ai contribuenti il pacchetto di premialità ISA previsto dall'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, tra cui spicca l'**innalzamento delle soglie di esonero** dall'apposizione del visto di conformità per le compensazioni orizzontali dei crediti IVA.

Tuttavia, la gestione dei crediti IVA infrannuali (modello IVA TR) maturati nel corso del 2026 richiede particolare cautela: la sovrapposizione tra la tempistica dell'opzione in dichiarazione dei redditi e il meccanismo di decorrenza temporale fissato dall'Amministrazione finanziaria esclude automatismi retroattivi o estensioni indebite.

Piena legittimità per i primi trimestri già compensati con visto

I crediti IVA infrannuali relativi al primo e al secondo trimestre 2026 compensati orizzontalmente mediante modello IVA TR con apposizione del visto di conformità sono **pienamente validi e conformi alle norme tributarie vigenti al momento dell'invio**.

L'apposizione dell'asseverazione da parte del professionista abilitato ha assolto il vincolo generale prescritto dall'art. 10 del D.L. n. 78/2009 per compensazioni superiori a 5.000 euro. La successiva formalizzazione dell'adesione al CPB con il Modello Redditi non produce alcun effetto caducatorio o sostitutivo:

- gli adempimenti pregressi restano consolidati;
- le spese professionali sostenute per l'asseverazione dei primi trimestri non sono ripetibili né rettificabili;
- **nessuna erosione del plafond**: i crediti compensati con visto di conformità non intaccano la franchigia di esonero spettante. I controlli telematici dell'Agenzia delle Entrate sul flusso dei modelli F24 conteggiano esclusivamente gli utilizzi eseguiti in esonero (senza visto).

La sfasatura temporale per i crediti infrannuali (Modello TR)

L'effetto premiale del concordato sui crediti IVA, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 11, lett. b), del D.L. n. 50/2017, richiamato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 13/2024, non segue la medesima tempistica tra eccedenze annuali ed eccedenze infrannuali.

Infatti, come chiarito da una FAQ dell'Agenzia delle Entrate, l'esonero dal visto per i modelli IVA TR riguarda i "*crediti maturati nel biennio successivo all'anno di adesione (ad esempio, se il contribuente ha aderito nel 2024 al CPB 2024-2025, egli*

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.cicciooriccioassociati.com
segreteria@cicciooriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

potrà usufruire del beneficio per il biennio 2025-2026)".

L'Agenzia delle Entrate ha confermato questo schema temporale di traslazione biennale:

- l'adesione al CPB perfezionata nel 2026 attribuisce l'esonero dal visto per i crediti IVA infrannuali **esclusivamente per i trimestri che matureranno nel biennio successivo, ossia nel 2027 e nel 2028**;
- **il modello IVA TR del terzo trimestre 2026 non beneficia dell'esonero CPB 2026-2027**. Tale credito matura infatti nello stesso anno di esercizio dell'opzione e resta assoggettato all'obbligo ordinario di apposizione del visto di conformità per compensazioni eccedenti i 5.000 euro.

Le uniche eccezioni che consentono di compensare il terzo trimestre 2026 senza visto oltre 5.000 euro sono:

1. **punteggio ISA autonomo sul periodo d'imposta 2025**: conseguimento di un voto di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (o media 8,5 per il biennio 2024-2025), che garantisce l'esonero ordinario per i crediti infrannuali dell'anno successivo (2026);
2. **rinnovo del CPB (prosecuzione dal biennio 2024-2025)**: i soggetti che avevano già aderito al concordato 2024-2025 beneficiano nel 2026 della seconda annualità di copertura infrannuale originata dal precedente biennio.

Decorrenza immediata sulla dichiarazione annuale IVA e nuove soglie

A differenza delle istanze trimestrali, l'esonero dal visto di conformità per la **dichiarazione annuale IVA** esplica i suoi effetti fin dal primo anno di vigenza del concordato, poiché il Modello IVA e il Modello Redditi insistono sul medesimo periodo d'imposta (2026).

La franchigia spendibile sul saldo della dichiarazione IVA 2027 (anno d'imposta 2026) varia in funzione dello status del contribuente:

- **prima adesione CPB 2026-2027**: esonero dall'apposizione del visto di conformità per compensazioni orizzontali fino a **70.000 euro annui**;
- **rinnovo del concordato**: per i contribuenti che rinnovano il patto per il 2026-2027 dopo aver concluso il biennio 2024-2025 senza cause di revoca o decadenza, la soglia di esonero è elevata a **100.000 euro annui**.

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

II. CPB E RAVVEDIMENTO SPECIALE

Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha definito **modalità e termini** per accedere al ravvedimento speciale previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 148/2026.
Di seguito i punti salienti:

- **perimetro applicativo e requisiti**: l'istituto è riservato esclusivamente ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per il 2024-2025 e che ne hanno **rinnovato l'adesione per il biennio 2026-2027** (entro il 2 novembre 2026). Non è pertanto accessibile a chi aderisce al CPB per la prima volta. Rientrano nella misura i soggetti ISA, chi ha dichiarato cause di esclusione legate al Covid-19, chi ha segnalato un non normale svolgimento dell'attività e gli operatori con ricavi "fuori ISA" superiori al 30%;
- **base imponibile cristallizzata al 12 agosto 2026**: per determinare gli importi si farà riferimento ai dati dichiarativi e alle informazioni ISA esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (12 agosto 2026). I soggetti che producono sia reddito d'impresa sia di lavoro autonomo non potranno fare scelte parziali, ma dovranno ravvedere entrambe le categorie reddituali per la medesima annualità;
- **modalità di opzione (Modello F24)**: il ravvedimento si perfeziona con il versamento delle imposte sostitutive tramite modello F24 (prima rata o intero importo). Il contribuente può scegliere singolarmente quali e quante annualità sanare (ad esempio, solo il 2021). Per le società di persone e le associazioni professionali, l'opzione è valida solo con la presentazione di tutti gli F24 necessari (della società per l'IRAP e dei soci per le imposte sui redditi);
- **rateazione e scadenze**: è previsto il pagamento in un'unica soluzione o in un massimo di **dieci rate mensili**. L'opzione potrà essere esercitata **dal 1° gennaio al 15 marzo 2027**. Sulle rate successive alla prima verranno applicati gli interessi legali a partire dal 16 marzo 2027. In ottica di favore, il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima non comporta la decadenza, a condizione che venga saldata entro la scadenza della rata successiva;
- **quando il ravvedimento non si perfeziona**: l'adesione non ha efficacia se il versamento della prima (o unica) rata avviene dopo la notifica di un processo verbale di constatazione (PVC), di uno schema di atto di accertamento o di un atto di recupero crediti.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.
Cordiali saluti.

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064